



**ARCIDIOCESI DI
BRINDISI - OSTUNI**

**STATUTI
E
REGOLAMENTI**

**PER GLI ORGANISMI
DI PARTECIPAZIONE
ECCLESIALE**



in copertina, sullo sfondo:
Particolare del rosone
della Concattedrale di Ostuni

in miniatura:
Cattedrale di Brindisi

Finito di stampare Ottobre 2023

STATUTI E REGOLAMENTI

PER GLI ORGANISMI
DI PARTECIPAZIONE
ECCLESIALE

L'attuale cammino di tutta la Chiesa alla riscoperta della sua radice teologico-sinodale ha sottolineato che un fecondo discernimento delle urgenze nella missione evangelica di ogni Diocesi, chiede anche alla nostra Chiesa di Brindisi-Ostuni non solo di stare al passo del *camminare insieme*, ma anche di promuovere lo *stile sinodale* e il *volto missionario* nel suo territorio.

Papa Francesco ha più volte ribadito che *questo è il tempo di grazia che il Signore ci dà per avventurarci nel mare dell'evangelizzazione e della missione*. E l'Arcivescovo ci indica il programma sempre nuovo del diventare Chiesa missionaria a partire dalle note apostoliche originarie della comunione, dello spezzare il pane e della preghiera (cfr *At 2, 42.44*).

Ed è così richiesto di *rimettere le nostre parrocchie in cantiere aperto, cantiere di strade, di case, di relazioni, perché sotto la Parola del Signore possiamo riscoprire la nostra fraternità in Cristo, e sopra la Parola del Signore possiamo costruire la comunità delle sorelle e dei fratelli, discepoli del Signore*.

Alla luce dell'*icona dei discepoli di Emmaus*, prima delusi e poi risuscitati alla novità della Pasqua, l'Arcivescovo richiama all'urgenza dell'essenziale per *rimanere vigilanti* nell'attesa del Signore e *rinvigorire* quanto ci aiuta a diventare la Chiesa del Signore. *Mi sembra che i luoghi ecclesiali in cui fare questo esercizio di vigilanza e rinvigorimento siano gli organismi di partecipazione parrocchiali e diocesani*, scrive ancora l'arcivescovo.

Pertanto poniamo nuovamente mano alla revisione degli Statuti degli Organismi di partecipazione per risvegliare la gioia e la responsabilità di essere Chiesa del Risorto nel nostro territorio.

Sulla base di quanto già è stato fatto e scritto in proposito, ci muoviamo insieme sotto l'azione dello Spirito santo a rivedere, integrare e promuovere tutto il necessario perché il programma del cammino di tutta la Chiesa sulla sinodalità sia anche il nostro programma e il nostro cammino.

Nel dono di essere Chiesa del Signore, ravvisiamo l'esigenza irrinunciabile di *camminare insieme*, la gioia sorgiva della

comunione, il diritto-dovere battesimale della partecipazione e la disponibilità radicale alla missione di tutto il popolo di Dio. È qui che comprendiamo, non solo giuridicamente, la valenza evangelica della corresponsabilità, della consultività e della comunicazione, note ineludibili della *fraternità in Cristo* a servizio dell'evangelizzazione.

La rivisitazione degli Statuti e dei Regolamenti dei Consigli Pastorali non ha altro scopo che quello di favorire la *riscoperta della comunione*, la *gioia della partecipazione* e il *servizio della missione evangelica* di tutto il popolo di Dio nella Diocesi e in ogni comunità parrocchiale a vantaggio delle donne e degli uomini di oggi.

Nell'esercizio del discernimento degli organismi di partecipazione, a partire dall'*ascolto della Parola nella Liturgia e nel servizio della Carità*, la nostra Comunità Diocesana assumerà sempre più consapevolmente la *forma sinodale della Chiesa*, e si aprirà alla *fase profetica o delle scelte operative* condivise da tutto il popolo di Dio, per offrire sempre al mondo contemporaneo il più adeguato segno evangelico della Chiesa quale luce riflessa di Cristo, che annuncia il Vangelo ad ogni creatura ed è *in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano* (LG, 1).

1. Fonti magisteriali relative alla Costituzione del Consiglio Pastorale diocesano.

- CONCILIO EC. VATICANO II, *Christus Dominus. Decreto sull'Ufficio pastorale dei Vescovi nella chiesa*, 28.10.1964, 27.
- IDEM, *Ad Gentes. Decreto sull'attività missionaria della chiesa*, 7.12.1965, 30.
- PAOLO VI, *Ecclesiae sanctae, Lettera apostolica motu proprio*, 6.8.1966, 16-17
- CONGR. PER IL CLERO, *I consigli pastorali. Omnes cristifideles. Lettera circolare*, 25.01.1973, 7.
- CONGR. PER I VESCOVI, *Ecclesiae imago. Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi*, 22.02.1973, 204.
- CODICE DI DIRITTO CANONICO, cann. 511-514.
- GIOVANNI PAOLO II, *Christifideles laici. Esortazione Apostolica sulla vocazione e missione dei laici nella chiesa e nel mondo*. 30.12.1988, 25.

- CONGR. PER IL CLERO, *Ecclesiae de mysterio. Istruzione sulla collaborazione dei laici nel ministero dei sacerdoti*, 15.08.1997, Disposizioni pratiche art. 5 (1997).
- ARCIDIOCESI BRINDISI-OSTUNI, *Liber Synodalìs, In Cristo per un cammino di comunione e di missione*, 2010.
- FRANCESCO, *Evangelii gaudium, Esortazione apostolica*, 24.11.2013, 1-8; 20-33; 111-134.
- IDEM, *Discorso in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi*, 17.10.2015.
- IDEM, *Discorso al Convegno nazionale della Chiesa Italiana*, Firenze 10.11.2015.
- SEGRETERIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Documento preparatorio della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi*, 07.09.2021.
- IDEM, *Vademecum per il Sinodo sulla sinodalità*, 17.09.2021.
- FRANCESCO, *Discorso per l'inizio del percorso sinodale*, 09.10.2021.
- IDEM, *Omelia in apertura della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi*, 10.10.2021.
- SEGRETERIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Istrumentum laboris per la I sessione del Sinodo <per una Chiesa sinodale...>* 20.06.2023.
- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Si avvicinò e camminava con loro. Linee guida per la fase sapienziale del cammino sinodale delle Chiese in Italia*, Roma 11.07.2023.

2. Fonti magisteriali relative alla costituzione del Consiglio pastorale parrocchiale.

- Nei documenti conciliari viene prevista indirettamente la costituzione dei Consigli Pastorali Parrocchiali quando si parla della partecipazione responsabile dei laici alla pastorale parrocchiale (*LG 33,37; CD 30. AA 23-26; AG 21,41. PO 9*).
- Esplicitamente viene ricordato nel Direttorio *Ecclesiae Imago* al n. 179.
- CJC n. 536.

3. Indicazioni operative

3.1 Nello statuto del Consiglio pastorale parrocchiale all'art. 4 e nel Regolamento di attuazione all'art. 3 è prevista la elezione di una quota di Consiglieri da parte delle comunità parrocchiali.

Tale criterio può servire a sollecitare la responsabilità e la partecipazione di tutto il popolo di Dio, in particolare di quanti sono disponibili e adeguati al servizio ecclesiale.

3.2 La durata dei Consigli pastorali parrocchiali e vicariali coincida possibilmente con il rinnovo e la durata del Consiglio pastorale diocesano. La comune scadenza ha una precisa finalità pastorale: favorire periodicamente una ricorrente catechesi sul mistero della Chiesa, comunione e missione, sulla ministerialità, la corresponsabilità e la partecipazione, che coinvolga l'intero Popolo di Dio.

3.3 A motivo delle specifiche competenze che sono a servizio della stessa comunità (diocesana e/o parrocchiale), si designi, sia nel Consiglio Pastorale Diocesano, che nel Consiglio Pastorale Parrocchiale, un rappresentante dei rispettivi Consigli per gli Affari Economici.

4. Queste premesse fanno parte integrante degli Statuti e Regolamenti che seguono.

STATUTO-REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

PREMESSA STORICA

- 01.01.1973 L'arcivescovo Amministratore Mons. Orazio Semeraro promulgava lo Statuto-Regolamento del Consiglio Pastorale Interdiocesano delle Diocesi di Brindisi e di Ostuni.
- 02.05.1979 L'arcivescovo Mons. Settimio Todisco procedeva alla revisione e alla promulgazione del predetto Statuto-Regolamento.
- 30.05.1987 L'arcivescovo Mons. Settimio Todisco, in seguito alla promulgazione del Codice di Diritto canonico e alla fusione delle due diocesi di Brindisi e di Ostuni nell'unica Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, sentito il parere del Consiglio pastorale diocesano, rivedeva e promulgava un altro Statuto-Regolamento.
- 20.12.1994 L'arcivescovo Mons. Settimio Todisco, sentito il parere del Consiglio pastorale diocesano, rivedeva e promulgava un altro Statuto-Regolamento.
- 25.03.2011 L'Arcivescovo Mons. Rocco Talucci, alla luce del Sinodo diocesano e dopo aver sentito il parere del Consiglio pastorale diocesano, ha rivisto e promulgato un altro Statuto-Regolamento.
- 24.06.2013 L'Arcivescovo Mons. Domenico Caliandro, promulga un nuovo Statuto-Regolamento del Consiglio pastorale diocesano.
- 25.10.2023 L'Arcivescovo Mons. Giovanni Intini, sentito il parere dei vicari episcopali, ha rivisto gli Statuti-Regolamenti precedenti e ha promulgato un nuovo Statuto-Regolamento del Consiglio pastorale diocesano.

Art. 1 NATURA

Il Consiglio pastorale, nel quale sono presenti sacerdoti, religiosi/e e laici, è espressione e segno dell'unità di tutto il Popolo di Dio con il suo Vescovo e strumento della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i

battezzati alla missione salvifica della Chiesa, nella diversità dei carismi e dei ministeri (cfr. CJC cann. 511-514) a servizio del mondo.

Art. 2 COMPITI

“È compito del Consiglio pastorale studiare ed esaminare tutto ciò che concerne le attività pastorali e propone quindi conclusioni pratiche al fine di promuovere la conformità della vita e dell’azione del Popolo di Dio con l’Evangelo” (“*Ecclesiae Sanctae*”, I, 16; can. 511).

Il Sinodo diocesano e il cammino sinodale della Chiesa italiana promuovono il discernimento comunitario, di cui gli Organismi di partecipazione (Consiglio presbiterale, CPD, CPV, CPP) sono luogo privilegiato e chiedono che, in una dinamica missionaria, siano strumenti di conoscenza e comprensione dei fenomeni culturali e delle istanze del territorio e diventino laboratori capaci di promuovere una pastorale che evidenzi la sua dimensione sinodale educativa-culturale e missionaria (*Liber Synodalis*, Propositio n. 94, pag. 445).

Il Consiglio Pastorale pertanto:

- a) ascolta e prega la Parola di Dio, sorgente dell’essere Chiesa (cfr. *Liber Synodalis*, Propositiones nn. 27-29, pag. 416);
- b) individua e studia le situazioni della diocesi prevalentemente in ordine alla pastorale d’insieme (cfr. *Liber Synodalis*, Propositiones nn. 20 e 22, pagg. 412 e 413) e all’incontro con gli altri “mondi” umani;
- c) offre un contributo organico nella elaborazione del progetto pastorale e, tenendo conto di priorità ed esigenze, ne promuove la progressiva e graduale attuazione tramite le vicarie e gli uffici diocesani;
- d) verifica l’acquisizione da parte delle parrocchie del piano pastorale globale e delle linee annuali di lavoro tramite il coordinamento delle vicarie, in vista delle programmazioni successive.

Art. 3 COMPOSIZIONE

Il Consiglio pastorale è composto dall’Arcivescovo che ne è il presidente, da membri eletti, membri di diritto e membri di nomina vescovile.

3.1 Membri eletti

- sei vicari foranei;
- dodici laici eletti dai consigli pastorali vicariali (vedi art. 8 Statuto CPV);
- un rappresentante dei diaconi permanenti.

3.2 Membri di diritto

- il vicario generale
- i vicari episcopali
- il delegato del CISM
- la delegata dell'USMZ
- il/la delegato/a del CIIS
- la delegata dell'Ordo Virginum
- il Presidente e l'assistente diocesano dell'Azione Cattolica
- un rappresentante della Consulta Pastorale Giovanile
- il direttore dell'Ufficio Catechistico
- il direttore dell'Ufficio Liturgico
- il direttore dell'Ufficio Caritas
- tre rappresentanti della Consulta laicale
- il rettore del seminario arcivescovile.

3.3 Membri di nomina vescovile

Il Vescovo può aggiungere altri membri, sacerdoti, religiosi o laici, permanentemente o “ad tempus”, specialmente per motivi di rappresentatività o di particolare competenza nei diversi settori di attività: scuola, famiglia, mondo del lavoro, sindacati, ordini professionali e altro (cfr. can. 512, p. 2).

Art. 4

ORGANI DEL CONSIGLIO PASTORALE

Organi del Consiglio pastorale sono: il Presidente, l'Ufficio di segreteria, l'Assemblea.

- a) Il Presidente è il Vescovo, “visibile principio e fondamento di unità nella Chiesa particolare” (LG 23), Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (can.514,§ 1).

- b) L'Ufficio di segreteria è costituito da un segretario e da un moderatore scelti dal Vescovo e dal vicario episcopale dell'Area Annuncio, Educazione e Formazione.
- Compito dell'Ufficio di segreteria è elaborare, sulla base delle indicazioni raccolte e d'intesa con il Vescovo, l'ordine del giorno dell'Assemblea, fornendo ipotesi di lavoro e suggerendo, per gli opportuni approfondimenti, le documentazioni tratte dal Magistero, da consultazioni e ricerche pastorali;
 - Compito del moderatore è far preparare la preghiera che precede le riunioni, illustrare i punti all'ordine del giorno e disciplinare, d'intesa con il Vescovo che presiede, gli interventi;
 - Compito del segretario è seguire la preparazione tecnica delle riunioni, inoltrare gli inviti, conservare la documentazione, preparare i comunicati di informazione e redigere i verbali.
- c) L'Assemblea è composta da tutti i membri del Consiglio pastorale.

Art. 5

NORME PER LE RIUNIONI

- a) L'Assemblea si riunirà in sessione ordinaria di lavoro almeno tre volte l'anno; in sessione straordinaria ogni volta che il Vescovo lo riterrà opportuno oppure per incontri di preghiera specifici.
- b) Gli incontri sono sempre validi purché, a prudente giudizio del Vescovo, ci sia un congruo numero di membri del Consiglio pastorale.
- c) La convocazione, contenente la data e la sede dell'incontro, l'ordine del giorno e gli orari di inizio e termine della riunione, deve essere inviata a tutti i membri almeno due settimane prima.
- d) Ogni incontro si apre con un momento di preghiera comunitaria o di ascolto della Parola di Dio. Si dà lettura del verbale della riunione precedente e lo si approva; il moderatore illustra i punti all'ordine del giorno che vengono discussi o in assemblea plenaria o, all'occorrenza, per gruppi di studio (laboratori).

Art. 6 PRESENZA

I componenti del Consiglio pastorale che non potessero per qualsiasi ragione assicurare una puntuale partecipazione alle riunioni avranno l'accortezza di presentare tempestivamente tale impedimento alla segreteria per eventuale sostituzione.

Quando ricorrono alcune situazioni che costituiscono incompatibilità con l'impegno pastorale assunto, la sostituzione diventa necessaria:

- a) per l'elezione ad incarichi di natura politico-amministrativa (consigliere comunale, provinciale, regionale, Sindaco, Presidente di Regione, di Provincia, membro di Giunta comunale, regionale e provinciale). Quando l'assunzione degli incarichi presuppone la candidatura in liste di competizione politica o amministrativa, il consigliere decade automaticamente dalla data dell'accettazione della candidatura stessa;
- b) per l'assunzione di incarichi direttivi in organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

Art. 7 DURATA

I membri eletti durano in carica cinque anni; quelli di diritto "durante munere"; quelli nominati dal Vescovo per il tempo indicato dalla nomina.

Art. 8 REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

I vicari foranei vengono eletti a norma dello Statuto-Regolamento del Consiglio presbiterale.

I laici vengono eletti dai Consigli pastorali vicariali secondo i rispettivi Statuti debitamente approvati.

Art. 9 COMMISSIONI

Le Commissioni sono strumenti di studio e di proposta. Possono essere costituite occasionalmente quando ci sono particolari problemi emergenti oppure in forma stabile, tenendo presenti le tre funzioni fondamentali della pastorale ordinaria (Parola annunciata-celebrata-testimoniata) e quanto ha già espresso e indicherà a tutta la chiesa il cammino sinodale. Ne possono far parte sia membri del Consiglio sia persone competenti per il problema che si intende affrontare. Le proposte, elaborate con stile laboratoriale, vengono presentate al Consiglio che le approfondisce.

Art.10 MODIFICA

Il presente Statuto-Regolamento può essere modificato dal Vescovo, sentito il parere del Consiglio pastorale diocesano riunito in Assemblea.

STATUTO-REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE

PREMESSA STORICA

L'idea e la richiesta della costituzione del Consiglio pastorale vicariale nascono dalla lettera, inviata dall'arcivescovo Mons, Settimio Todisco ai sacerdoti e agli operatori: "Verifica e progettazione" contenuta in Fermento, n. 10 del 1985.

Dopo la discussione in Consiglio episcopale del 13.12.1985, lo Statuto venne approvato il 22.10.1986.

Un altro Statuto è stato approvato in data 20.12.1994.

L'attuale è stato approvato in data 25.10.2023.

Art. 1 COSTITUZIONE

Sono costituiti i Consigli Pastorali Vicariali di Brindisi, Ostuni, Mesagne, Locorotondo, Salento, S. Vito dei N. nni-Carovigno-S. Michele S.no secondo le indicazioni dell'Arcivescovo e gli articoli del presente Statuto, nello spirito di quanto prescrivono i cann. 374 §2 e 555 § 1 n. 1.

Art. 2 NATURA

Il Consiglio pastorale Vicariale (C.P.V.) è un organismo ecclesiale rappresentativo e consultivo che esprime e serve la comunione tra le parrocchie e le realtà ecclesiali della vicaria, allo scopo di:

- a) promuovere ed incentivare la comunione tra le varie componenti del popolo di Dio e tra le parrocchie di una stessa vicaria;
- b) offrire opportunità formativa attraverso la cura e l'accompagnamento degli operatori pastorali per il servizio al territorio (cf. *Liber Synodalis*, Propositio n. 15, p. 410).

Art. 3 COMPITI

L'attività concreta del C.P.V. è in ordine a:

- promuovere una conoscenza del territorio nei suoi diversi aspetti (sociale, religioso, pastorale) per una più incisiva azione pastorale;

- in collaborazione con gli uffici pastorali diocesani, partecipare alla concretizzazione locale delle indicazioni pastorali diocesane e dei programmi annuali, verificandone la progressiva attuazione;
- nel rispetto della ricchezza e specificità di ogni comunità, coordinare l'intera pastorale delle singole parrocchie per realizzare un comune cammino vicariale in sintonia con le linee di pastorale organica diocesana;
- promuovere iniziative comuni che esprimano la vita pastorale della Vicaria, e favoriscano il rapporto con il territorio (cf. *Liber Synodalis*, Propositio n. 22, p. 413);
- vivere la carità pastorale tra le singole comunità parrocchiali realizzando il principio di sussidiarietà, specie in settori che richiedono uno sforzo comune anche per sostenere, attraverso operatori competenti, ambiti particolari (es. pastorale giovanile, pastorale familiare, catechesi degli adulti, pastorale sociale e culturale...);
- valorizzare le caratteristiche e le risorse che sono proprie di ogni comunità parrocchiale e delle altre realtà ecclesiali esistenti nel territorio, come contributo diretto al bene della Vicaria.

Art. 4

COMPOSIZIONE

Il Consiglio pastorale vicariale è composto da:

4.1 Membri di diritto

- dal vicario foraneo che ne è il presidente;
- dai parroci;
- un diacono permanente, ove sono presenti nel territorio;
- da un religioso e una religiosa presenti nella vicaria.

4.2 Membri eletti

- 2 laici per ogni parrocchia designati dai rispettivi Consigli pastorali parrocchiali.

Art. 5

DURATA

I membri del Consiglio pastorale vicariale rimangono in carica cinque anni.

I parroci, se mutano l'ufficio e la vicaria, decadono e sono sostituiti da coloro che subentrano nell'incarico.

I membri designati decadono in caso di ingiustificate assenze (almeno 3) o per dimissioni o per trasferimento o per altre cause; essi poi vengono sostituiti dagli organismi che li hanno espressi fino alla scadenza quinquennale. Chi è stato designato una volta può essere riproposto. È opportuno, tuttavia, favorire l'avvicendamento delle persone. Quando ricorrono alcune situazioni che costituiscono incompatibilità con l'impegno pastorale assunto, la sostituzione diventa necessaria:

- a) per l'elezione ad incarichi di natura politico-amministrativa (consigliere comunale, provinciale, regionale, Sindaco, Presidente di Regione, di Provincia, membro di Giunta comunale, regionale e provinciale). Quando l'assunzione degli incarichi presuppone la candidatura in liste di competizione politica o amministrativa, il consigliere decade automaticamente dalla data dell'accettazione della candidatura stessa;
- b) per l'assunzione di incarichi direttivi in organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

Art. 6 ORGANI

Gli Organi del Consiglio pastorale vicariale sono:

- a) la presidenza è compito del vicario foraneo;
- b) l'Ufficio di segreteria è composto dal vicario foraneo che ne è il presidente e da due laici con i compiti rispettivi di moderatore e di segretario.
 - L'Ufficio di segreteria elabora e propone l'ordine del giorno allegando eventuali documenti di studio; si interessa ai lavori delle eventuali commissioni; assicura il collegamento con il Consiglio pastorale diocesano e con i Consigli pastorali parrocchiali;
 - Il presidente ha i compiti che gli derivano dal Codice di diritto canonico come vicario foraneo, indice le riunioni, presiede l'Assemblea, sceglie il segretario;
 - Il moderatore ha il compito di illustrare i punti all'ordine del giorno e di moderare gli interventi durante le sedute;
 - Il segretario ha il compito di redigere i verbali e di conservare tutti gli atti e documenti.

c) Le Commissioni sono strumenti di studio e di proposta. Possono essere costituite occasionalmente quando ci sono particolari problemi emergenti oppure in forma stabile tenendo presenti le tre funzioni fondamentali della pastorale ordinaria (Parola annunciata-celebrata-testimoniata) e l'orizzonte che apre il cammino sinodale in corso ad ogni chiesa particolare. Ne possono fare parte sia membri del Consiglio sia persone competenti per il problema che si intende affrontare. Le proposte, elaborate con stile laboratoriale, vengono presentate all'Assemblea che le approfondisce.

Art. 7

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Il Vicario foraneo, il moderatore e un laico rappresentano la vicaria nel Consiglio Pastorale Diocesano.

Art 8

ELEZIONI

Le elezioni del moderatore, del laico rappresentante nel Consiglio pastorale diocesano avverrà nella prima seduta utile del Consiglio pastorale vicariale rinnovato. Le modalità sono stabilite dal Regolamento.

Art 9

RIUNIONI

Il Consiglio pastorale vicariale si riunisce con una periodicità che varia secondo le esigenze di elaborazione e attuazione del progetto pastorale e comunque almeno tre volte l'anno o quando le necessità lo richiedono.

Art. 10

MODIFICA

Il presente Statuto può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, con il voto favorevole dell'Assemblea e con l'approvazione dell'Arcivescovo.

REGOLAMENTO

ELEZIONI

Art. 1

Elettori sono tutti i membri del Consiglio pastorale vicariale legittimamente designati o facenti parte a norma dell'art. 4 dello Statuto. Eleggibili sono tutti i membri laici.

Art. 2

La elezione del moderatore e del laico rappresentante della Vicaria nel Consiglio pastorale diocesano avverrà nella prima votazione con il criterio della maggioranza dei due terzi; dalla seconda risulterà eletto il più votato.

Art. 3

Ogni votazione riguardante le persone avviene con scrutinio segreto.

Art. 4

Al candidato eletto che rinuncia subentra il primo dei non eletti. Identico criterio si segua in caso di mancata partecipazione alle attività del Consiglio o in caso di dimissioni. Saranno considerati da sostituire quanti si assenteranno per più di tre volte senza aver addotto giustificato motivo. Prima di procedere alla sostituzione si dovrà dare notizia all'interessato.

RIUNIONI

Art. 5

Il Consiglio pastorale vicariale è convocato dal vicario foraneo mediante avviso recapitato a cura della segreteria almeno due settimane prima della riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e gli orari di inizio e termine della riunione.

STATUTO-REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituito nella parrocchia di
 il Consiglio pastorale parrocchiale a norma del can. 536, § 1-2, da quanto prescritto dal Sinodo diocesano (*Liber Synodalis*, Propositio n. 66, pagg. 432 e 433) e dal presente Statuto, approvato dal Vescovo.

Art. 2 NATURA

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un organismo di comunione che esprime e realizza la corresponsabilità dei fedeli (presbiteri, diaconi, consacrati e laici) alla missione della Chiesa nella comunità. È il luogo dove essi, soprattutto i laici con i propri carismi e ministeri, esercitano il diritto-dovere di esprimere il proprio-pensiero, nel confronto aperto e franco con i pastori, sul bene pastorale della comunità cristiana e del territorio. In tal modo partecipano nella Chiesa alla missione regale di Cristo di cui sono stati fatti partecipi con i sacramenti del Battesimo e della Confermazione (cfr. *LG 37a; Liber Synodalis*, Propositiones nn. 21 e 66).

Art. 3 COMPITI

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale studia e promuove l'evangelizzazione di tutta la popolazione del territorio, nel contesto della storia e della sollecitudine pastorale-missionaria della Chiesa di Brindisi-Ostuni e, inoltre, da impulso a tutte quelle iniziative atte a rendere conformi la vita e le azioni del Popolo di Dio agli insegnamenti del Vangelo.

In particolare:

- a) elabora il programma pastorale parrocchiale, tenendo conto delle Linee di lavoro dell'Arcivescovo, e ne verifica l'attuazione;

individua le esigenze umane e religiose del territorio su cui insiste la parrocchia; promuove e valorizza la realizzazione di Assemblee comunitarie; condivide gli orientamenti e le proposte vicariali;

- b) promuove ed incoraggia la comunione tra gruppi ecclesiali di esperienze diverse presenti nella parrocchia;
- c) stabilisce rapporti di dialogo e di collaborazione tra le parrocchie del territorio, con le Istituzioni pubbliche e le Associazioni laiche presenti sul territorio;
- d) prende visione del bilancio preventivo e consuntivo del CPAE e, in uno stile di reciprocità, indica alcune priorità.

Art. 4 **COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da:

a) membri di diritto:

- il parroco, che ne è il presidente;
- il vicario parrocchiale;
- i sacerdoti che operano nel territorio della parrocchia;
- diaconi permanenti;
- un rappresentante di eventuali religiosi o religiose presenti sul territorio;
- un rappresentante dei ministri istituiti;
- referenti designati dagli ambiti di catechesi, liturgia, carità;
- il Presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica;
- referenti designati da istituti, gruppi e associazioni operanti in parrocchia o che ad essa fanno capo;
- un membro del Consiglio per gli Affari Economici.

b) membri eletti:

- laici eletti dalla comunità parrocchiale (da tre a cinque).

c) membri scelti dal parroco.

- massimo due laici.

Art. 5 DURATA

Il Consiglio pastorale parrocchiale dura in carica cinque anni. Tutti i membri possono essere rieletti.

Art. 6 ORGANI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

a) Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale è il parroco (can. 536 § 1), o in sua assenza il vicario parrocchiale.

Spetta al Presidente:

- A. convocare il Consiglio;
- B. stabilire l'ordine del giorno;
- C. approvare e rendere esecutive le delibere del Consiglio Pastorale.

b) Il Segretario

Il segretario è scelto dal parroco, sentito il parere del Consiglio, non esclusivamente tra i membri designati.

Spetta al segretario:

- A. tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno entro i termini dovuti, annotare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- B. fornire e raccogliere la documentazione dei lavori;
- C. redigere il verbale delle riunioni e curare l'archivio del Consiglio.

c) Il Moderatore

Egli è scelto dal parroco e ha il compito di illustrare i punti all'ordine del giorno e disciplinare, d'intesa con il parroco, gli interventi.

d) Le Commissioni

Le Commissioni sono strumenti di studio e di proposta. Possono essere costituite occasionalmente quando ci sono particolari problemi emergenti oppure in forma stabile tenendo presenti le tre funzioni fondamentali della pastorale ordinaria (Parola annunciata-celebrata-testimoniata) e gli ambiti individuati dal Sinodo. Fanno parte delle Commissioni i membri dello stesso Consiglio Pastorale, ed eventualmente persone non appartenenti al Consiglio. Il parroco ha il diritto di assistere alle riunioni delle Commissioni al fine di coordinare l'attività.

È compito delle Commissioni:

- A. studiare, nell'ambito della competenza determinata dal Consiglio Pastorale, i problemi pastorali della parrocchia e trovarne la soluzione adeguata;
- B. le proposte, elaborate con stile laboratoriale, vengono presentate al Consiglio che le approfondisce.

e) Gli Esperti

Qualora fosse necessario, al Consiglio Pastorale Parrocchiale possono essere invitati "esperti" di particolari materie.

Art. 7

RIUNIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Il Consiglio pastorale parrocchiale si riunisce almeno tre volte l'anno, tutte le volte che il parroco ne ravvisi la necessità o quando venga fatta esplicita richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la maggioranza semplice dei consiglieri.

Ogni incontro si apre con l'ascolto della Parola e la preghiera comunitaria. Si dà lettura del verbale della riunione precedente e lo si approva; quindi il moderatore illustra i punti all'ordine del giorno e si passa alla loro discussione.

Alle riunioni può partecipare chiunque lo chieda, in qualità di osservatore.

Art. 8**ASSEMBLEA PASTORALE PARROCCHIALE**

Il Consiglio pastorale parrocchiale preveda almeno due volte l'anno un'Assemblea pastorale parrocchiale aperta a tutti i fedeli, secondo modalità da stabilirsi nello stesso Consiglio e con particolare attenzione agli operatori pastorali parrocchiali, sia per illustrare il consuntivo dell'anno pastorale precedente, proporre le linee programmatiche dell'anno che comincia, sia per ascoltare e accogliere pareri e suggerimenti dei presenti (cfr. *Liber Synodalis*, Propositio n. 66).

Art. 9**RAPPORTI CON IL CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE**

Il parroco e due laici, non necessariamente il segretario ed il moderatore, scelti tra i membri del Consiglio rappresenteranno la parrocchia nel Consiglio Pastorale Vicariale a norma dell'art. 4 dello statuto del Consiglio Pastorale Vicariale approvato dall'Arcivescovo.

REGOLAMENTO

Art. 1

Tutte le persone di ambo i sessi, battezzate e cresimate, che fanno parte della comunità parrocchiale, a partire dai 16 anni di età.

Art. 2

Per le persone da eleggere, si tenga presente quanto prescritto dal can. 228 § 2: “I laici che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza ed onestà, sono idonei a prestare aiuto ai Pastori della Chiesa come esperti o consiglieri, anche nei consigli a norma del diritto”.

Art. 3

Modalità di formazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

3.1. Sensibilizzazione della comunità

Il primo passo per una corretta costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale è un’adeguata preparazione e riflessione sulla natura e missione della Chiesa, sul compito dei presbiteri e dei laici e sulla natura e funzione del Consiglio Pastorale stesso (cfr. art. 1).

Tale sensibilizzazione e formazione vanno offerte in modo esteso a tutti i fedeli della parrocchia, in particolare ai gruppi, alle associazioni e ai movimenti ecclesiali. Sarà necessario, inoltre, in spirito di fede, predisporre alla preghiera comunitaria ed individuale per il nuovo Consiglio.

3.2. Modalità e strumenti per la formazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

A. - Lista dei candidati

La lista verrà formata in base a designazione da parte dei membri della comunità o per candidatura personale. Si lascerà un tempo adeguato per la presentazione dei candidati. Già nella formazione della lista si dovrà tener presente una adeguata rappresentatività, in relazione non solo all’età e al sesso, ma anche ai vari servizi esistenti nella comunità

parrocchiale. Il Consiglio Pastorale deve infatti risultare immagine della parrocchia e pertanto deve comprendere tutte le componenti: ministri ordinati, consacrati e laici.

Requisito del tutto ovvio e per altro assolutamente irrinunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione della stessa fede e del riconoscimento dei pastori (cfr. can. 205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche.

B. - Modalità di elezione

La data delle elezioni dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali è stabilita a livello diocesano ogni cinque anni. A tale scopo verrà creata in ogni parrocchia una Commissione elettorale, presieduta dal parroco, la quale provvede a:

- a) preparare una lista di candidati con i requisiti sopra esposti;
- b) portare a conoscenza della comunità non meno di quindici giorni prima del giorno delle elezioni la lista dei candidati, in modo che gli elettori possano adeguatamente informarsi sui candidati stessi;
- c) indicare con precisione il giorno e il luogo delle elezioni;
- d) provvedere allo spoglio delle schede indicando il numero di voti ottenuto da ogni candidato.

Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto la maggioranza dei voti. In caso di parità, risulteranno eletti entrambi.

C. - Proclamazione del nuovo Consiglio Pastorale

Il nuovo Consiglio verrà presentato alla comunità nella forma più idonea e successivamente ne verrà data comunicazione al vicario episcopale dell'Area Annuncio, Educazione e Formazione.

Art. 4 Sostituzioni

I consiglieri decadono dall'ufficio in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Nei casi di morte, dimissioni, revoca, i consiglieri decaduti vengono sostituiti dagli istituti, gruppi e associazioni che li hanno eletti o designati; oppure, se si

tratta di membro eletto dalla comunità, dal primo dei non eletti. Oltre che per i motivi di cui sopra, si cessa dall'incarico:

- a) per l'elezione ad incarichi di natura politico-amministrativa (*consigliere comunale, provinciale, regionale. Sindaco, Presidente di Regione, di Provincia, membro di Giunta comunale, regionale e provinciale*). Quando l'assunzione degli incarichi presuppone la candidatura in liste di competizione politica o amministrativa, il consigliere decade automaticamente dalla data dell'accettazione della candidatura stessa;
- b) per l'assunzione di incarichi direttivi in organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguono finalità direttamente politiche.

Art. 5

Tutte le elezioni avvengono per scrutinio segreto.

Art. 6

L'ordine del giorno termina con le "varie", in riferimento alle quali ogni consigliere ha diritto di presentare interpellanze.

Brindisi, 25 ottobre 2023

✠ Giovanni INTINI
Arcivescovo

INDICE

Premessa	pag. 4
Consiglio Pastorale Diocesano	pag. 8
Consiglio Pastorale Vicariale	pag. 14
Consiglio Pastorale Parrocchiale	pag. 19



Per una Chiesa sinodale
comunione | partecipazione | missione